

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI
DEL 19 GENNAIO 1998**

Il Municipio di Claro, richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché la Legge cantonale sugli esercizi pubblici (del 21 dicembre 1994, il Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici (del 3 dicembre 1996),

o r d i n a

**Capitolo I
Disposizioni generali**

art. 1 La presente ordinanza regola le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge o dal Regolamento cantonale sugli esercizi pubblici.

Oggetto

**Capitolo II
Definizioni**

art. 2.1 Sono occasioni straordinarie ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 della legge, in relazione alle quali il Municipio può concedere deroghe d'orario, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali.

**Occasioni
straordinarie**

art. 2.2 Sono circostanze urgenti ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 della legge, in relazione alle quali il Sindaco, o chi ne fa le veci, possono concedere deroghe d'orario, i banchetti, le cene sociali, ed in genere le manifestazioni pubbliche o private che giustificano festeggiamenti secondo gli usi locali, di cui il gerente dell'esercizio pubblico non poteva ragionevolmente prevedere lo svolgimento in tempi tali da rispettare i termini di cui all'art. 4 cpv. 1 e per i quali la mancata concessione della deroga d'orario può causare un pregiudizio economico all'esercizio pubblico.

Circostanze urgenti

Capitolo III

Orari di apertura

art. 7.1 Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche, così come i piano bar, non possono venire aperti prima delle ore 05.00. Devono rimanere aperti almeno 8 ore al giorno, anche non consecutive e per almeno 5 giorni la settimana. **In generale**

art. 7.2 Al fine di garantire un minimo di esercizi pubblici aperti, il Municipio può imporre aperture superiori alle 8 ore, rispettivamente coordinare i giorni di riposo settimanali.

art. 8.1 I locali notturni, le discoteche e i pianobar devono aprire tra le ore 19.00 e le 21.00. **Locali notturni, discoteche, pianobar**

art. 8.2 Restano riservate le normative concernenti le discoteche pomeridiane (art. 40 LEP).

Capitolo IV

Orari di chiusura

art. 9.1 Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche, e i pianobar, devono venire chiusi entro le ore 01.00. **In generale**

art. 9.2 Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti degli art. 15 cpv. 2-3 e 25 cpv. 2 della presente Ordinanza.

art. 10.1 I locali notturni devono chiudere entro le ore 03.00. **Locali notturni**

art. 10.2 In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un'ora, sino alle ore 04.00. In questo caso, il locale notturno dovrà offrire spettacoli di varietà e/o esibizioni musicali per ogni giorno oggetto di deroga.

art. 10.3 I piano bar così come i locali dove l'offerta musicale è limitata alla riproduzione di musica registrata, sia essa a mezzo disc-jockey o meno, devono chiudere entro le ore 02.00.

Piano bar e discoteche

art. 10.4 In casi eccezionali, così come per i giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni prefestivi, il Municipio può concedere una deroga di un'ora, sino alle ore 03.00.

Capitolo V

Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie

art. 11.1 Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno;

Notifica

- gli orari di apertura e di chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

art. 11.2 Eventuali modifiche devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni d'anticipo.

art. 12.3 In caso di lutti, disordini, eventi naturali imprevedibili, il gerente deve notificare tempestivamente la chiusura al Sindaco o a chi ne fa le veci.

art. 12.1 Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

Facoltà del Municipio

art. 12.2 Il coordinamento può essere effettuato tra diversi comuni.

Capitolo VI

Deroghe

art. 13 La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia rappresenta un'autorizzazione eccezionale (Ausnahmebewilligung) che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Pertanto il beneficiario della stessa non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

Definizione

art. 14.1 Il Municipio, salvo per i locali notturni (cfr. art. 10), può concedere di volta in volta, deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi. **Concessione**

art. 14.2 Conformemente all'art. 38 cpv. 2 Les pubb il Sindaco (o chi ne fa le veci) è competente per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti.

art. 15.1 Salvo circostanze particolari (festività di San Silvestro, Carnevale, ecc.), non possono venire concesse deroghe d'orario oltre le ore 04.00. **Limitazioni**

art. 15.2 La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.

art. 15.3 Non possono essere concesse deroghe per il servizio all'aperto.

art. 16.1 Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva le seguenti tasse: **Tasse**

fr. 30.-- per ora di deroga, ogni giorno;

art. 16.2 Sono esenti da tasse eventuali deroghe d'orario concesse d'ufficio a tutti gli esercizi pubblici in occasioni particolari (San Silvestro, Carnevale, ecc.).

Capitolo VII

Permessi speciali

art. 17 Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie. **Concessione**

art. 18 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

Presupposti

- alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno franchi 3'000'000.-- per sinistro;
- al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione;
- alla presenza sul posto di un gerente responsabile ai sensi dell'art. 91 Rles pubb.

art. 19 Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.

Limitazioni

art. 20 Per il rilascio di un permesso speciale è dovuta una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.--.

Tasse

Capitolo VIII

Ballo pubblico

art. 21.1 L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venire notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.

Assoggettamento

art. 21.2 E' occasionale il ballo organizzato nell'ambito di circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.

art. 21.3 Per l'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità, valgono le norme sui locali notturni.

art. 22 Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

Limitazioni

Capitolo IX

Apparecchi da gioco e musica

art. 23.1 L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati. **Premessa**

art. 23.2 Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti necessari.

art. 23.3 I locali dell'esercizio devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti all'attività dell'esercizio stesso e formare un complesso nettamente distinto e separato dagli eventuali locali del medesimo stabile, adibiti ad altro uso (es. sala giochi). A questo proposito, l'esercizio deve essere provvisto, di regola, di una propria entrata.

art. 24.1 Il gerente è autorizzato ad installare nel suo esercizio al massimo due apparecchi da gioco conformemente alla vigente legislazione cantonale, a meno che non disponga di una sala principalmente destinata a tali apparecchi, nel qual caso il numero degli stessi non potrà superare le quattro unità. **Apparecchi da gioco**

art. 24.2 È proibita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno del locale.

art. 24.3 Per la definizione del numero degli apparecchi, fanno stato le singole postazioni di gioco.

art. 24.4 Ai minorenni di età inferiore ai 14 anni è vietato l'uso di qualsiasi apparecchio da gioco.

art. 25.1 L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 23 cpv.1, è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato. **Musica**

art. 25.2 Dopo le ore 23.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato.

art. 25.3 Sono riservate le norme sulla repressione dei rumori molesti previste dal Regolamento comunale.

Capitolo X

Tasse di cancelleria

art. 26 Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria. **Applicazione**

Capitolo XI

Sanzioni

art. 27.1 Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da fr. 20.-- a fr. 10'000.--, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni. **Sanzioni**

art. 27.2 Sono punibili:

- il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
- il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso di false indicazioni per le notifiche ufficiali.

art. 27.3 Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

art. 28 Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando: **Revoca**

- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;
- gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

Capoverso XII

Rimedi di diritto

art. 29.1 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione. **In generale**

art. 29.2 Contro la decisione del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione. **In materia contravvenzionale**

Capitolo XIII

Disposizioni finali

art. 30.1 Le istanze per le deroghe di cui all'art. 18 debitamente motivate dal gerente dell'esercizio pubblico interessato devono pervenire alla Cancelleria comunale otto giorni prima del giorno d'inizio della deroga richiesta. **Istanze - termini**

art. 30.2 Istanze tardive non saranno prese in considerazione.

art. 30.3 Le istanze per le deroghe di cui all'art. 15 debitamente motivate, devono essere formulate per iscritto o verbalmente al Sindaco non appena il gerente sia venuto a conoscenza delle ragioni che le giustificano.

art. 31 Le presente ordinanza entra in vigore il 7 febbraio 1998. **Entrata in vigore**

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

M. Gallera

R. Zuretti

Adottata dal Municipio con risoluzione no. 29 del 19 gennaio 1998.
Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 23 gennaio 1997 e il 6 febbraio 1998.

